

LA MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE

L'obbligo di assolvere all'imposta di bollo sulle fatture emesse subentra nei casi in cui sulle prestazioni fatturate non vi è IVA: detta imposta è infatti alternativa all'iva.

Rientrano in questa fattispecie le prestazioni esenti iva ex art. 10, comma 1, n. 18 D.P.R. 633/72 (prestazioni di natura "clinica") o le prestazioni fatturate nell'ambito del nuovo Regime di vantaggio ai sensi dell'art. 27, comma 1 e 2 del D.L. 98/2011 convertito dalla Legge 111/2011 (poichè il regime è fuori dal campo di applicazione dell'iva).

L'imposta di bollo, nella misura di euro 2,00, si assolve apponendo fisicamente un marca da bollo di detto importo, ed è dovuta ogni volta in cui il compenso oggetto della fattura supera euro 77,46.

L'obbligo ricade sul professionista che emette la fattura, il quale può anche decidere di addebitarla al cliente/committente.

Si sconsiglia la scelta di non apporre la marca e non addebitarla, lasciando al cliente l'onere di applicare la marca (con lo stesso effetto di esborso finale sul cliente), poichè l'esperienza insegna che di norma il cliente non si preoccupa di andare a comprare la marca per apporla sulla fattura.